

# DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile

## Il principio contabile sugli strumenti derivati

Cagliari 2 marzo 2017

# Il principio contabile sugli strumenti finanziari derivati

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (1/3)

## Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

- «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.
- Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
- Gli elementi **oggetto di copertura** contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono **valutati simmetricamente** allo strumento **derivato di copertura**;
- si considera sussistente la **copertura** in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (2/3)

## Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

- **Non sono distribuibili gli utili** che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati **non utilizzati** o non necessari per la **copertura**.
- Le **riserve di patrimonio** che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata **non sono considerate nel computo del patrimonio netto** per le finalità di cui art. 2412 (limiti all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione di utili), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del CS sotto il minimo legale) e, se positive, **non sono disponibili** e non sono **utilizzabili** a copertura delle perdite.
- Ai fini della presente sezione, per la **definizione di strumento finanziario**, di **attività finanziaria** e **passività finanziaria**, di **strumento finanziario derivato**, di **costo ammortizzato**, di **fair value**, di **attività monetaria** e **passività monetaria**, di **parte correlata** e **modello e tecnica di valutazione** generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea»

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (3/3)

## Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

Riassumendo, le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati sono:

- Obbligo di **iscrizione** in bilancio
- Iscrizione a **fair value** (anche se trattasi di derivati incorporati)
- Variazione di **fair value a conto economico** (salvo copertura di flussi finanziari)
- Variazione di **fair value a nuova riserva di PN nel caso di copertura di flussi finanziari**
- Concetto di copertura: **stretta e documentata correlazione**
- **Valutazione simmetrica** tra strumento di copertura ed elemento coperto
- **Non distribuibilità** degli utili su derivati non di copertura (volatilità del CE => prudenza)
- **Rinvio agli IAS/IFRS** per le definizioni di derivato, fair value, attività e passività finanziarie, modelli e tecniche generalmente accettati

# OIC 32- Strumenti finanziari derivati

## Ambito di applicazione

- Nuovo principio su strumenti finanziari derivati
- Destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del **Codice Civile**;
- Non si applica ai bilanci di esercizio delle **compagnie assicurative**;
- Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'OIC 32:
  - a) I contratti derivati aventi ad oggetto **azioni proprie**;
  - b) I contratti derivati stipulati tra un acquirente ed un venditore relativi agli **strumenti di capitale** oggetto di un'**operazione straordinaria** (trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda, conferimento, fusione, scissione, trasformazione);
  - c) Opzioni di **riscatto** incluse nei contratti di **leasing**;

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Definizioni

**Strumento finanziario** è qualsiasi contratto che da origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società

Un **Derivato** è uno strumento finanziario

- il cui valore **cambia in funzione** dei cambiamenti di un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o altra variabile
- che richiede un **investimento netto iniziale nullo** o limitato
- che è **regolato** ad una data futura.

Tali definizioni sono mutuuate dai principi contabili internazionali (IAS 39)

**Impegno irrevocabile** è un **accordo vincolante** per lo scambio di quantità prestabilita di risorse ad un **prezzo stabilito** ad una o più date future.

**Un'operazione programmata** è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Definizioni

Il fair value è definito come:

- Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una **regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione**

Tale definizione è in linea con quella degli IFRS (IFRS 13.9)

Il nuovo codice civile, all'art.2424, prevede specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Attivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Classificazione per OIC 32.27 tra attivo circolante e immobilizzato

Immobilizzazioni finanziarie  
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di un'attività segue la classificazione nell'attivo circolante o immobilizzato dell'attività coperta, mentre di una passività oltre è contabilizzato nell'immobilizzato

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività entro, impegno irrevocabile o operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante

Strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Passivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Contenuto della voce per OIC 32

Patrimonio netto  
A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

OIC 32.29: tale riserva accoglie le variazioni del fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari; tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti

Fondi per rischi e oneri  
B) 3 - strumenti finanziari derivati passivi

OIC 32.30: tale voce accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Conto economico  
previsto da art.2424  
C.C.

Contenuto della voce per OIC 32

D) 18 d)  
rivalutazione di  
strumenti finanziari  
derivati

OIC 32.33: la voce include le **variazioni positive** di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente **inefficace** della copertura di flussi finanziari, gli utili derivanti dalla **valutazione** dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nella copertura di FV (solo se il delta FV del derivato è > del delta FV dell'elemento coperto - in caso contrario la differenza tra le due variazioni di FV è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto (ad.es.B) 11) - Variazioni rimanenze materie prime))

D) 19 d)  
svalutazione di  
strumenti finanziari  
derivati

OIC 32.34: la voce include le variazioni negative del FV degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura di flussi finanziari, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nella copertura di FV (solo se il delta FV del derivato è > del delta FV dell'elemento coperto - in caso contrario la differenza tra le due variazioni di FV è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto)

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Iscrizione iniziale e valutazione successiva

### Iscrizione iniziale

- Sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società **diviene parte** delle clausole contrattuali, ossia alla data di **sottoscrizione** del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e obblighi.
- Iscrizione al fair value obbligatoria (anche se incorporati in altri strumenti finanziari come prescritto dall'Art. 2426, c.1, numero 11-bis del Codice Civile).

### Valutazione successiva

- Valutazione al FV ad ogni data di chiusura di bilancio
- Variazione di FV a CE (salvo l'applicabilità delle regole specifiche previste per le operazioni di copertura).

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Valutazione al fair value

- Una Società deve valutare il *fair value* massimizzando l'utilizzo di **parametri osservabili** rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia del *fair value* di seguito descritta.
- Gerarchia del FV (analogia a IFRS):
  - a) **Livello 1: valore di mercato** per gli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo
  - b) **Livello 2:** ove non esista un valore di mercato, **valore di mercato** derivato dal valore di mercato dei **componenti dello strumento** o di uno **strumento analogo**
  - c) **Livello 3:** valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, tali da assicurare una **ragionevole approssimazione** al valore di mercato.
- Gli strumenti derivati possono essere **standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamentati** (prezzo di borsa) oppure definiti su misura per rispondere alle esigenze degli operatori e trattati ***over the counter***
- Il fair value non viene determinato se l'applicazione dei criteri precedenti non fornisce un risultato attendibile (**caso eccezionale**); in questo caso è necessario dare informativa in NI.

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Scorporo dei derivati incorporati

- Si definisce contratto **ibrido** un contratto composto da un contratto primario (“ospite”) e da uno o più contratti derivati (“incorporati”): alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a quelli del **derivato incorporato**.
- Il derivato incorporato **deve essere separato** dal contratto primario e **contabilizzato separatamente** se e soltanto se:
  - a) Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato **non sono correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
  - b) Uno **strumento separato** con le **stesse caratteristiche** del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di **derivato**
- Tale analisi deve essere effettuata esclusivamente alla **data di rilevazione iniziale** dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali.
- Se la società possiede uno strumento ibrido quotato (FV livello 1), può adottare come politica contabile di **valutarlo interamente a FV** con variazioni a CE, senza pertanto lo scorporo della componente derivata. Tale politica contabile deve però essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Operazioni di copertura

- E' ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:
  - a) Rischio di **tasso d'interesse** (es: su strumento di debito rilevato al costo ammortizzato)
  - b) Rischio di **cambio** (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta estera)
  - c) Rischio di **prezzo** (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino)
  - d) Rischio di **credito** (ad esclusione del proprio merito creditizio)


# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Strumenti di copertura ammissibili

- Lo strumento derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza.
- Eccezioni:
  - Il solo valore intrinseco (variazione di valore del prezzo a pronti, che non tiene conto del valore temporale) del fair value di un'opzione acquistata
  - Il solo elemento spot (valore intrinseco) di un contratto forward
  - Una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Esempi



# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Elementi coperti ammissibili

1. Attività o passività iscritte in bilancio
  2. Impegni irrevocabili
  3. Operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%)
- Può essere coperta anche un'esposizione aggregata (combinazione tra elemento coperto e strumento derivato)

Esempio: ctr forward sul prezzo di acquisto del caffè per i prossimi 5 mesi, con pagamento di un corrispettivo in dollari, per coprirsi dal rischio prezzo del caffè. La società è però esposta al rischio cambio, quindi può stipulare un forward sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col forward sul caffè.

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Sussistenza della copertura - requisiti

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura

La copertura deve essere efficace:

1. Vi è un rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura
2. Il rischio di credito non deve incidere significativamente sul fair value dello strumento di copertura e elemento coperto
3. Il rapporto di copertura tra quantità di elementi coperti e strumenti di copertura deve esser definito (normale è 1:1)

Sono soddisfatti tutti i criteri dell'hedge accounting?

Si

Copertura sussistente

L'efficacia della copertura deve essere misurata ad ogni data di chiusura di bilancio

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Relazioni di copertura semplici- verifica qualitativa

- Sono le operazioni effettuate mediante derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (quali: scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, variabili sottostanti) e il derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad es. un forward o uno swap che hanno un fair value prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale.
- Per tali fattispecie, la contabilizzazione può essere basata su **un'analisi esclusivamente qualitativa** e non necessita di test quantitativi

## OIC 32– Strumenti finanziari derivati

### altre relazioni di copertura- verifica dell'efficacia quantitativa

- La verifica si effettua misurando l'efficacia della stessa tramite varie metodologie normalmente utilizzate nell'attività di risk management

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Riequilibrio della copertura

- **Tecniche alternative - revisione del rapporto di copertura:**
  - Tramite aumento delle quantità dell'elemento coperto designate
  - Tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate
  - Tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate
  - Tramite riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate
- In ogni caso è necessario calcolare sempre l'inefficacia della copertura da imputare a conto economico in sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura
- Si deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto dalla data in cui la relazione di copertura cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## modelli di copertura

### «Fair value hedge»

l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio di variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili

OIC 32, 74-82

### «cash flow hedge»


limitare l'esposizione al rischio di variazione dei flussi attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili (probabilità ampiamente > 51%)

OIC 32, 83-92

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## fair value hedge

L'elemento coperto è un'attività/passività rilevata nello SP, un impegno irrevocabile o una porzione identificata di essi:



(\*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura, anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e mercato

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## fair value hedge

### Cessazione della copertura

- Nel momento in cui cessa la copertura, la rivalutazione dell'elemento coperto è mantenuta nello SP e considerata componente di costo dell'attività, passività (anche se scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile).
- Qualora l'elemento coperto sia un'attività o passività finanziaria, la rivalutazione viene rilasciata a CE progressivamente lungo la durata dell'operazione di copertura originariamente prevista
- Se l'attività o passività finanziaria è valutata al costo ammortizzato, la rivalutazione cumulata è imputata a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilita da OIC 15 e OIC 19

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## esempio di fair value hedge

Oggetto coperto

Finanziamento passivo a tasso fisso

Strumento di copertura

Interest rate swap

Rischio coperto

Rischio di variazioni di Fair Value dello strumento coperto dovuto a una discesa dei tassi

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## esempio di fair value hedge

Oggetto coperto

Titolo obbligazionario a tasso fisso

Strumento di copertura

Put option

Rischio coperto

Rischio di variazioni di Fair Value dello strumento coperto dovuto a un aumento dei tassi

# OIC 32- Strumenti finanziari derivati

## cash flow hedge



(\*) quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### cash flow hedge-rilascio della riserva di copertura flussi di PN

- a) In una **copertura di flussi finanziari connessa ad un'attività o passività iscritta in bilancio**, l'importo della riserva viene **riclassificato a CE nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio**. La voce di CE in cui rilasciare la riserva è la stessa impattata dai flussi finanziari attesi
- b) In una **copertura di flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile** che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione della attività o passività deve eliminare l'importo della riserva e includerlo nel valore contabile dell'attività o passività non finanziaria (salvo che l'importo costituisca una perdita che si prevede di non recuperare almeno in parte in uno o più esercizi futuri, in qual caso l'importo non recuperabile va imputato alla voce D9 19) d) del CE))

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## cash flow hedge - cessazione

- La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se:
  1. Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
  2. La copertura non rispetta più i requisiti per la sua qualificazione
  3. In una copertura di un'operazione programmata, si ritiene che la transazione prevista che era soggetta a copertura non sia più altamente probabile
- Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo cumulato della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi riclassificando la stessa nella sezione D) del conto economico

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## esempio di cash flow hedge

Oggetto coperto

Finanziamento passivo a tasso variabile

Strumento di copertura

Interest rate swap

Rischio coperto

Rischio di variazioni dei flussi di cassa (interessi)

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Regole di transizione per operazioni in essere alla data di prima applicazione

Si può procedere alla designazione della copertura contabile alla data della prima applicazione del principio. Ciò comporta:

a) Verifica a tale data dei criteri di ammissibilità

b) Fair value hedge

Valutazione a Fair value sia dell'elemento coperto che dello strumento di copertura

Utili o perdite di esercizi precedenti

c) Cash flow hedge

Componente efficace

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Componente inefficace

Utili o perdite di esercizi precedenti

# Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (1/4)

## Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)

Si riporta di seguito l'esempio El.34 in calce all'OIC32 al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi della copertura di flussi finanziari.

Supponiamo che, la società A sottoscriva al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000;
- data sottoscrizione: **30 giugno 2016**;
- scadenza **30 giugno 2018**;
- regolamento flussi: **semestrale**;
- tasso **Euribor 6 mesi**;

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un IRS con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000;
- data sottoscrizione: **30 giugno 2016**;
- scadenza **30 giugno 2018**;
- regolamento flussi: **semestrale**;
- diritto a incassare: **Euribor 6 mesi**, diritto a pagare **4,99% fisso**;

# Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (2/4)

Dato che i termini del finanziamento e del contratto coincidono, e il fair value del derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società A può scegliere di applicare il modello contabile per le relazioni semplici.

Si riportano di seguito le scritture contabili alla data di stipula del finanziamento e del contratto derivato e al 31.12.2016 ipotizzando che il fair value del derivato si sia incrementato di Euro 147.

30.06.2016		Dare	Avere
<b>Rilevazione del finanziamento</b>			
C) IV	Disponibilità liquide	100.000	
D) 4)	debiti verso banche		100.000
31.12.2016		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.225) e differenziali IRS pagati (Euro 239)</b>			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	2.464	
<b>Rilevazione del derivato al fair value</b>			
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi	147	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari		147

# Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (3/4)

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30.06.2017 e 2.616 Euro al 31.12.2017)
- pagato sul derivato al 31 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra tasso fisso Euro 4.927 e variabile Euro 4.890)
- stimato un fair value del derivato pari a 479 Euro.

Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

	31.12.2017	Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 4.890) e differenziali IRS pagati (Euro 37)</b>			
C) IV	Disponibilità liquide		4.927
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	4.927	
<b>Rilevazione del derivato al fair value</b>			
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi	332	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari		332

# Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (4/4)

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
- incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra tasso fisso Euro 2.464 e variabile Euro 2.957);
- Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sono le seguenti:

30.06.2018		Dare	Avere
<b>Rilevazione degli interessi sul finanziamento (Euro 2.957) e differenziali</b>			
C) IV	Disponibilità liquide		2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari	2.464	
<b>Pagamento del debito e chiusura del derivato</b>			
C) IV	Disponibilità liquide		100.000
D) 4)	debiti verso banche	100.000	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	479	
B) III4)	Strumenti finanziari derivati attivi		479

# Caso pratico - Copertura di fair value di un magazzino di materie prime (1/4)

## Relazione di copertura semplice (OIC32, §101-118)

Si riporta di seguito l'esempio El.35 in calce all'OIC32 al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi della copertura di fair value.

Supponiamo che, la società C decide di coprirsi dal rischio di variazione del fair value del proprio magazzino per una quantità di 1 kg d'oro fino al 1 gennaio 2019, sottoscrivendo un forward sul prezzo dell'oro che prevede al 1 gennaio 2019. La Società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (in Euro) di 1 kg d'oro al 1 gennaio 2019 e il prezzo prefissato pari a Euro 26,78 al gr.

All'inizio della copertura il fair value del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è Euro 21.000.

La Società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di fair value sul prezzo dell'oro in modo tale che se si dovesse verificare al 1 gennaio 2019 un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.

# Caso pratico - Copertura flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile (2/2)

Al 31 dicembre il fair value del derivato si è incrementato di Euro 150. In base al modello di copertura semplice, al 31 dicembre 2018 la Società non calcola il fair value del magazzino, ma lo adegua per un **valore pari e di segno opposto** a quello del fair value dello strumento di copertura (nell'esempio lo riduce di 150 Euro).

Si riportano di seguito le scritture contabili al 31 dicembre 2018.

31.12.2018		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	150	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		150
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo		150
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150	

ANY QUESTIONS